



SPT HOLDING S.p.A.
COMO

Prot. n. 112

Como, 19 gennaio 2023

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI
“RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO, SENZA
REALIZZAZIONE DI NUOVI AMBITI PAVIMENTATI, DI PARTE DEL DEPOSITO DI
PROPRIETÀ DI SPT HOLDING S.P.A. SITO IN VIACOLOMBO, SNC - LOCALITÀ
LAZZAGO - COMO”

CIG: 9258274964 CUP: C17I22000000005

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di gennaio, presso la sede di SPT Holding Spa sono comparsi i signori:

ing. Alessandro Turati nella sua qualità di Presidente della società SPT Holding SPA con sede in Como, via Anzani n. 37, p.i. 01815060130 il quale in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamentari dell'ente agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse della società, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche “Stazione appaltante”;

E dall'altra parte:

Il sig. Eugenio Dario Colosio, nato a Seriate (BG) il 09/10/1958, residente in Seriate (BG), via Brenta n. 10 cod. fisc. CLSGDR58R09I628W, nella sua qualità di legale rappresentante, dell'IMPRESA COLOSIO S.R.L., con sede in Bagnatica (BG), via Don Bolis n. 1, p.i. 03930160167, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 417 in data 25 maggio 2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori sopra citati, dell'importo totale di euro 316.372,50, di cui euro 310.372,50 per lavori soggetti a ribasso ed euro 6.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, a seguito di apposita gara, indetta con decreto a contrarre n. 868 del 26 maggio 2022, effettuata ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in data 12 gennaio 2023 è risultata aggiudicataria l'Impresa IMPRESA COLOSIO S.R.L. che ha offerto un ribasso del 10,08% (diecivirgola08 percento). L'importo di aggiudicazione risulta



essere di euro 285.086,95 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 6.000,00;

– che, con la firma del presente contratto, si dà atto della permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa IMPRESA COLOSIO S.R.L. l'appalto dei lavori di "rifacimento della pavimentazione in asfalto, senza realizzazione di nuovi ambiti pavimentati, di parte del deposito di proprietà di SPT Holding S.p.A. sito in via Colombo, snc - località Lazzago - Como"

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 285.086,95, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo. n. 81/2008: (piano operativo di sicurezza);
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia richiamate nel capitolato Speciale di Appalto;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



Articolo 3 – Termini, penali, proroghe e varianti.

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 1,00 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

6. Eventuali varianti al contratto, verranno gestite ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga il 40% dell'importo contrattuale;

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 231/2002 e s.m.i.).



6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 753560188 emessa dalla ALLIANZ S.P.A. – Agenzia LECCE BACHELET – Lecce in data 12.12.2022 per un importo di euro 14.254,35 in considerazione delle riduzioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per un importo di €. 285.086,95, mediante polizza n. GM / M14791131 emessa dalla ITAS MUTUA – Agenzia MAG S.R.L. - Bergamo, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile



per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Piano sostitutivo di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 – Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale

E' stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. art. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti di cui all'art. 32 comma 12 del D.Lsg. 50/2016;

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016, senza che possa essere preteso dalla ditta appaltatrice danno di mancato introito;

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge



n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 11 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso a mezzo di bonifico bancario;
2. L'appaltatore si impegna a riportare su ogni fattura elettronica oltre l'oggetto del contratto anche il codice CUP e CIG riferito al contratto;
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli articoli 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.



Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- **COLOSIO EUGENIO DARIO – C.F.: CLSGDR58R09I628W;**
- **COLOSIO CRISTINA – C.F.: CLSCST62M45I628B.**

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche con codice IBAN: **IT 06 M 05034 53510 0000 0000 0838** acceso presso **BANCO BPM SPA – FILIALE DI SERIATE.**

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente che si ritiene sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Como, è esclusa la competenza arbitrale.



Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 – Gestione dati personali e precisazioni.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 33/2013, in coerenza con il Piano Nazionale approvato dalla CIVIT con delibera 72 dell'11/09/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, si precisa che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto” e di essersi conformato a tutti gli obblighi scaturiti dal vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato da codesto Ente;

A seguito di lettura del presente le parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione-
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante di SPT HOLDING SPA Presidente e Legale Rappresentante

(F.to: ing. Alessandro Turati - in modalità elettronica)

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005 E S.M.I.

Per l'Impresa Appaltatrice IMPRESA COLOSIO S.R.L. - Legale Rappresentante

(F.to: Eugenio Dario Colosio - in modalità elettronica)

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005 E S.M.I.